



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 61

Oggetto:

**SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ART. 159 -
2° COMMA DEL D.LGS. N. 267/200 - II° SEMESTRE 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 10:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' IGNAZIO	Vice Sindaco	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano		X
GIARDINA GIUSEPPE	Assessore	X	
GIANGRECO SIBILLA	Assessore		X

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019 (DUP);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/05/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 45 del 06.06.2017 di assegnazione dei capitoli di spese agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

1) Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2) Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

-pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

-pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

-espletamento dei servizi locali indispensabili.

3) Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

4) Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5) (...omissis...)

Visti:

a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali”*

b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”*

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

servizi connessi agli organi istituzionali;

servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;

servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;

servizi di anagrafe e di stato civile;

servizio statistico;

servizi connessi con la giustizia;

servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;

servizio della leva militare;

servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
servizi di istruzione primaria e secondaria;
servizi necroscopici e cimiteriali;
servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
servizi di fognatura e di depurazione;
servizi di nettezza urbana;
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili; a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno; risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il secondo semestre dell'anno 2017; e che l'importo complessivo relativo al ***periodo luglio-dicembre 2017 ammonta a € 1.845.498,52 così distinto:***

€ 890.670,90 somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale e dei conseguenti oneri previdenziali;

€ 126.741,32 somme destinate per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre gennaio-giugno 2017;

€ 828.086,30 somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa:

- ***Di quantificare in € 1.845.498,52 l'importo delle somme non soggette ad esecuzione forzata nel semestre luglio-dicembre 2017*** come in premessa specificate ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Di dare atto, che sono comunque da considerarsi impignorabili le entrate da trasferimenti a destinazione specifica e le entrate di prestiti accertate in esercizi precedenti;
- Di autorizzare il Sindaco eventualmente a proporre formale opposizione all'esecuzione in caso di violazione delle norme indicate in premessa;
- Di notificare copia delle presente al Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A., per i relativi adempimenti di competenza;
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

GIARDINA GIUSEPPE

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/06/2017

in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO